



COMUNE DI ADELFA SCUOLA PRIMARIA "A.MORO"

Oggetto: P.O.R. Puglia 2014-2020 - Fondo FESR - Azione 2.4
COMPLETAMENTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA
"A. MORO".

Elaborato: Schema di contratto

Livello progettuale: Progetto esecutivo

Progettista: Labing s.u.r.l. - ing. Vincenzo LATTANZIO

R.U.P.: ing. Valeria Quartulli

N. Elaborato: CS.4

Scala:

Data: aprile 2019

LABING S.R.L.
Via Fasano, 105
70010 LOCOROTONDO (BA)
P. IVA 06363960728



SCHEMA DI CONTRATTO

P.O.R. PUGLIA 2014-2020 FONDO FESR
AZIONE 2.4

COMPLETAMENTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA “ALDO MORO”

PROGETTO ESECUTIVO



COMUNE DI ADELFA

APRILE 2019

PROGETTAZIONE:
LABING S.R.L.

REPUBBLICA ITALIANA

REP.

COMUNE DI ADELFA

(Provincia di Bari))

IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO € _____

(oltre € _____ per oneri della sicurezza)

OGGETTO: CONTRATTO DI APPALTO PER I LAVORI DI COMPLETAMENTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SUOLA GIOVANNI FALCONE E SCUOLA ALDO MORO

L'anno duemila_____, il giorno _____ (_____) del mese di _____, nella Sede Municipale di Adelfia, _____ n. _____, avanti a me, Dott. _____, Segretario Comunale del Comune di Adelfia, autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune, senza la presenza di testimoni per avervi i comparenti, che hanno i requisiti di legge, concordemente ed espressamente rinunciato con il mio consenso, sono convenuti personalmente i signori:

1) _____, nato a _____ (_____) il _____, nella sua qualità di Responsabile del Servizio "Lavori Pubblici" del Comune di Adelfia (Codice Fiscale n. _____) con sede in Adelfia _____, _____, ove domicilia per ragioni d'ufficio, il quale interviene, non in proprio, ma quale legale rappresentante del Comune, ai sensi dell'art. _____ del Regolamento di Organizzazione dei Servizi e degli Uffici, approvato con Deliberazione della G.C. n. _____ del _____ e successive modificazioni ed integrazioni ed a ciò autorizzato con Decreto del Sindaco n. _____ del _____;

2) Sig. _____, nato a _____ (_____) il _____, che nel presente atto interviene in qualità di _____ dell'impresa _____ corrente in _____ (_____) alla Via _____ numero di codice fiscale dichiarato _____, numero di partita I.V.A. dichiarato _____.

Io Ufficiale Rogante sono certo dell'identità personale delle parti stipulanti (in seguito denominata appaltatore).

PREMESSO:

- che con determinazione n. _____ del _____, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di COMPLETAMENTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA "GIOVANNI FALCONE" E SCUOLA "ALDO MORO" redatto dalla LABING srl – Società di ingegneria, per l'importo complessivo di Euro _____ di cui Euro _____ per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

- che in seguito a procedura aperta, con il criterio _____, il cui verbale di gara n. _____ del _____ è stato approvato con determinazione n. _____ del _____

_____, i lavori sono stati aggiudicati al sunnominato appaltatore, con punti _____ e con il ribasso del _____% e quindi per l'importo di €. _____
(_____) oltre oneri per la sicurezza pari ad €. _____
(_____);

- il responsabile unico del procedimento e l'appaltatore hanno sottoscritto il verbale di cantierabilità in data _____.

Tutto ciò premesso e nella concorde intesa che la narrativa che precede formi parte integrante e sostanziale del presente atto, tra le parti suddette si conviene e si stipula quanto segue.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO SEGUE

Articolo 1 - Oggetto del contratto

Il Comune di Adelfia, da ora in poi indicato più brevemente con il solo termine Comune, come innanzi rappresentato, affida alla impresa _____, corrente in _____ (___), alla Via _____ n. __, da ora in poi indicata con la sola parola Impresa, che dichiara espressamente di accettare senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori relativi al "COMPLTEMANTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA GIOVANNI FALCONE E ALDO MORO". L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

I lavori oggetto dell'appalto sono quelli precisati nei progetti esecutivo dell'importo complessivo di euro 133.026,48 per la scuola Giovanni Falcone, ed euro 257.914,36 per la scuola Aldo Moro, redatti dalla LABING srl – Società di ingegneria, approvato con l'innanzi citata deliberazione della Giunta Comunale n. _____ del _____, esecutiva, determinazione dirigenziale n. _____ del _____, esecutiva, costituito dai seguenti elaborati:

.....
.....
.....

nonché nell'"Offerta Tecnica" presentata in sede di gara dall'impresa e costituita dai seguenti elaborati:

.....
.....

Costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, il Piano di Sicurezza e Coordinamento e la relativa documentazione complementare, fatti predisporre dal Comune di Adelfia, committente, in conformità al Testo Unico n° 81 del 9/04/2008, successive modificazioni ed integrazioni.

Le parti dichiarano parte integrante del presente contratto, richiamandoli espressamente, il capitolato generale dei lavori pubblici approvato con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19/04/2000, n. 145, il capitolato speciale, gli elaborati grafici progettuali, l'elenco prezzi unitari, il piano di sicurezza ed il crono programma, l'offerta tecnica presentata in sede di gara.

Le parti escludono dal presente contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli elencati al precedente comma.

Le parti prendono visione degli elaborati tecnici in precedenza elencati, che dichiarano di accettare e di comune accordo, con il mio consenso, omettono di allegare.

L'appalto è regolato, altresì, dalle ulteriori norme stabilite nel bando di gara e nel disciplinare di gara, approvati con determina n. _____ del _____, di cui le parti prendono visione, dichiarano di approvare e, di comune accordo tra loro, con il consenso dell'Ufficiale rogante, omettono di allegare, fatta salva l'osservanza di ogni altra disposizione di Legge in materia di lavori pubblici, se ed in quanto applicabile.

Articolo 2 - Capitolato speciale d'appalto.

1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico estimativo e la stima lavori allegati al progetto.

Articolo 3 - Ammontare del contratto.

1. L'ammontare dell'appalto resta determinato complessivamente in € _____ (diconsi Euro _____), comprensivo della somma di € _____ (diconsi Euro _____) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre l'I.V.A. come per Legge, al netto del ribasso offerto del _____% (dicesi _____ per cento), pari ad € _____ (diconsi Euro _____), sull'importo dei lavori a base di gara soggetto a ribasso di € _____ (diconsi Euro _____).

La liquidazione del prezzo contrattuale avverrà nel rispetto dei termini e delle modalità indicati nel capitolato d'oneri e nella vigente normativa in materia.

Sull'importo netto progressivo dei lavori sarà operata una ritenuta dello 0,5% ai sensi dell'art. 7, del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19/04/2000, n. 145.

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

3. Il contratto è stipulato "a corpo" ai sensi dell'articolo 3, lett. dddd) del D.lgs. 50/2016.

L'impresa prende atto ed accetta espressamente che il calcolo del tempo contrattuale per la decorrenza degli eventuali interessi di ritardato pagamento non terrà conto dei giorni intercorrenti tra la spedizione della domanda di somministrazione del finanziamento all'Ente finanziatore e la ricezione del relativo mandato di pagamento presso la competente Tesoreria.

Articolo 4 - Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere

1. L'Appaltatore dichiara di eleggere e mantenere per tutta la durata dell'appalto il suo domicilio presso la sede dell'Ente Appaltante.

Le notificazioni e le intimazioni relative al contratto verranno effettuate dal direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento a mani proprie dell'Appaltatore o di colui che lo rappresenta, oppure a mezzo di messo comunale ovvero mediante lettera raccomandata al domicilio di cui sopra.

2. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1 del Capitolato Generale d'Appalto, approvato con D.M. 19/04/2000 n. 145, le parti prendono atto che: a) il pagamento sarà effettuato presso la Tesoreria _____, _____ - Agenzia di _____ - Via _____, mediante bonifico bancario sul c/c. n. _____, Banca _____ Agenzia di _____ (ABI _____; CAB _____);

3. Ai sensi del capitolato generale d'appalto, è autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell'appaltatore, il sig. _____.

4. Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.

5. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

Articolo 5 - Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla stipula del presente atto.
2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni **240 (duecentoquaranta)** naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Articolo 6 - Garanzia degli obblighi e penale per i ritardi.

1. A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, l'impresa presta una garanzia fidejussoria definitiva di € _____ mediante _____.

Le parti danno atto che la garanzia fideiussoria definitiva originariamente stabilita in € _____, pari al _____% dell'importo netto contrattuale, è stata ridotta del 50% in conformità all'art.93 comma 7 e art. 103 comma 1, del Decreto Legislativo n. 50/2016 trattandosi di impresa in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2000, ovvero, la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema (ex art.4, comma 1, del D.P.R. n. 34/2000), rilasciata da un organismo accreditato, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, giusta certificato n. _____, rilasciato in data _____, dall'Organismo di Certificazione _____, accreditato _____ valido fino al _____, acquisito nel fascicolo di gara.

La suddetta cauzione e le ulteriori ritenute di garanzia operate sull'importo netto progressivo dei lavori ai sensi dell'art. 7, comma 2°, del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19/04/2000, n. 145, rimarranno vincolate fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali nel rispetto dei termini all'uopo stabiliti dalla Legge.

Le parti danno atto che la firma del presente atto è svincolata a tutti gli effetti di Legge, la garanzia fideiussoria provvisoria di € _____ prestata dall'Impresa in conformità a quanto previsto dal bando di gara, mediante _____.

2. La garanzia deve essere reintegrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

3. La garanzia deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato ed è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dei lavori secondo quanto previsto all'art. 103, comma 5, della D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.

4. La penale in danno dell'Impresa per ogni giorno di ritardo è fissata in € _____ (diconsi Euro _____), corrispondente **all'uno per mille** dell'importo netto del contratto, fatto salvo quant'altro previsto in caso d'inadempienza contrattuale dal capitolato speciale d'appalto facente parte del progetto esecutivo.

5. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 2 e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione. La misura complessiva della penale non può superare il 10%, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

5. L'Impresa si obbliga, nelle more dell'applicazione delle penali stabilite al presente art., a curare l'apposizione sul cantiere e/o sul luogo dove devono eseguirsi le opere previste dal presente contratto, apposita tabella di dimensioni non inferiori a m. 1,00 (larghezza) per m. 2,00 (altezza), da collocare in sito ben visibile indicato dal direttore dei lavori, entro cinque giorni dalla consegna dei lavori stessi. Per le opere con rilevante sviluppo dimensionale, l'Impresa deve provvedere, su apposita disposizione del direttore dei lavori, ad installare un numero di tabelle adeguato all'estensione del cantiere. Tanto la tabella quanto il sistema di sostegno della stessa devono essere eseguiti con materiali di idonea resistenza e di decoroso aspetto. La tabella deve riportare impresse a colori indelebili le diciture riportate nello schema allegato alla Circolare n. 1729/UL dell'1/06/1990 del Ministero dei Lavori Pubblici, cui si rinvia, contenenti tutte le indispensabili notizie attinenti alla pubblicità dei lavori in corso ed alle azioni informative circa le fonti di finanziamento stabiliti dagli organismi competenti.

Oneri e spese per la fornitura e l'installazione dei cartelli in argomento sono ad intero ed esclusivo carico dell'Impresa.

Articolo 7 – Sospensioni, riprese o proroghe dei lavori.

1. Ai sensi dell'art. 107 c. 1 del D.Lgs 50/2016, È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni meteorologiche, di forza maggiore o di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi, compresa la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 106, del D.Lgs. 50/2016.
2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione.
3. Qualora l'appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'appalto. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
4. Ai sensi dell'art. 26 del Capitolato Generale di Appalto l'appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga. La richiesta deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenze del termine contrattuale. La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile del procedimento, sentito il D.L. entro 30 gg. dal suo ricevimento.

Articolo 8 - Oneri a carico dell'appaltatore.

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.
2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:
 - a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
 - b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
 - c) attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
 - d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
 - e) le vie di accesso al cantiere;
 - f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
 - g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
 - h) il ripristino di pavimentazioni stradali danneggiate a causa delle attività di cantiere;
 - i) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo.
3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
6. L'appaltatore ha l'onere di aggiornare, con l'approvazione del D.L., gli elaborati di progetto in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive adottate.
7. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori, come previsto dagli artt. 6, 7 e 13 del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145.
8. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui al successivo articolo 24.
9. Sono ad esclusivo onere dell'appaltatore tutte le prove, in corso d'opera, per la certificazione dei materiali utilizzati durante i lavori ed in particolare i costi per i prelievi e le prove di compressione sul calcestruzzo, le prove meccaniche sulle apparecchiature murarie, le prove meccaniche sui terreni, le prove di trazione sugli acciai e sui metalli e le eventuali altre prove chimico/fisiche sui materiali da utilizzare per tutte le opere di finitura dell'edificio.
10. Sono a totale carico dell'appaltatore gli oneri per tutte le prove sugli impianti tecnologici, le prove di portata, le prove di tenuta e misurazione, le simulazioni e quant'altro necessario a garantire la corretta posa in opera, l'adeguata fornitura ed il corretto ed idoneo funzionamento della singola componente impiantistica, incluso ogni ulteriore onere di prova da certificare o di collaudo.
11. Sono a totale carico dell'appaltatore gli oneri per tutti i campionamenti che la direzione dei lavori, a propria discrezione, richiederà prima della accettazione di qualunque materiale da posare in opera.

Articolo 9 - Contabilizzazione dei lavori

1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti, "a corpo".
2. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico: in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.
3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore

rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

5. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

Articolo 10 - Invariabilità del corrispettivo

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Articolo 11 - Variazioni al progetto e al corrispettivo

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016, e successive modifiche e integrazioni, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento nuovi prezzi.

2. L'elenco dei prezzi unitari, ancorché costituito dai prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara, è vincolante per la valutazione di eventuali lavorazioni in variante e addizioni o detrazioni in corso d'opera.

Articolo 12 - Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo

1. Ai sensi dell'articolo 35 comma 18 del D.Lgs 50/2016, è dovuta all'appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (dieci per venti) dell'importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. Nel caso il contratto sia sottoscritto nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno, l'anticipazione è erogata nel primo mese dell'anno successivo, sempre che sia stato accertato l'effettivo inizio dei lavori. La ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell'articolo 1282 codice civile.

2. Il pagamento dei lavori in acconto sarà effettuato ogniqualvolta l'Impresa appaltatrice abbia eseguito i lavori per un importo complessivo **non inferiore al 25%** dell'importo contrattuale al netto del ribasso d'asta, con saldo alla redazione del conto finale, nel rispetto dell'articolo 31 del capitolato speciale d'appalto.

L'importo relativo ai costi della sicurezza verrà liquidato con i vari stati di avanzamento dei lavori in misura proporzionale agli importi degli stessi.

3. Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i 45 giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento.. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i 30 giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso. Il termine di pagamento della rata di

saldo e di svincolo della garanzia fidejussoria non può superare i 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'articolo 28, comma 9, della legge. Nel caso l'appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fidejussoria, il termine di 90 giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.

4. Il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale.

5. Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

6. L'esecutore si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni. L'esecutore si obbliga ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010. L'esecutore si impegna a dare immediata comunicazione della notizia dell'inadempimento della propria controparte subappaltatore/subcontraente agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente appalto, l'esecutore prende atto dei seguenti codici: codice identificativo di gara (CIG) n. _____; codice unico di progetto (CUP) _____.

7. L'esecutore si impegna ad accendere e/o utilizzare, secondo le modalità definite dall'art. 3 della L. n. 136 del 13 agosto 2010 recante disposizioni in materia di "Tracciabilità dei flussi finanziari", così come interpretate dall'art. 6 del D.L. n. 187 del 12 novembre 2010 recante "Norme urgenti in materia di sicurezza", apposito conto corrente bancario e/o postale dedicato sul quale far affluire, "anche non in via esclusiva", le erogazioni del Committente relative al presente atto e dal quale verranno effettuati i pagamenti relativi ai costi dello stesso. Le somme erogate a titolo di acconto e saldo delle attività svolte non potranno essere utilizzate per spese diverse e/o non strettamente connesse allo stesso.

8. L'appaltatore è obbligato a comunicare l'accensione e/o l'utilizzo del conto, gli estremi identificativi dello stesso, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

9. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP).

10. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Articolo 13 - Ritardo nei pagamenti

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui agli articoli 29 e 30 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. n. 145 del 2000.
2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora della stazione appaltante e trascorsi 60 giorni dalla medesima, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.
3. Il calcolo del tempo per la decorrenza degli interessi per eventuale ritardato pagamento non terrà conto dei giorni intercorrenti tra la spedizione della domanda di somministrazione del pagamento al Provveditorato OO.PP. e l'accredito del pagamento presso la competente Tesoreria.

Articolo 14 - Collaudo, gratuita manutenzione

1. Il certificato di collaudo o di regolare esecuzione è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio: esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
2. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
3. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione del certificato di collaudo.

Articolo 15 - Risoluzione del contratto

1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 20 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
 - a) frode nell'esecuzione dei lavori;
 - b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
 - c) manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione dei lavori;
 - d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
 - f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
 - g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
 - h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92 del D.Lgs. 81/08;

j) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

2. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 16 - Controversie

1. Qualora a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale ed in ogni caso non inferiore al 10% dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento procederà secondo quanto previsto all'art. 205 del D.Lgs. 50/2016.

2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'appaltatore cessa la materia del contendere.

3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma 1, sono deferite al giudice ordinario; è escluso in ogni caso il ricorso all'arbitrato. La competenza è confermata per il Foro di Bari.

Articolo 17 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all'articolo 7 del capitolato generale d'appalto.

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo e dall'articolo 7 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. n. 145 del 2000.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

5. Ai sensi dell'articolo 13 del capitolato generale d'appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

Articolo 18 - Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

1. Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto d'appalto, l'Impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel C.C.N.L. per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini, ovvero, del comparto di appartenenza, e negli accordi locali integrativi dello stesso in vigore alla data odierna.

L'Impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigianale, dalla struttura e dimensione dall'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'Impresa è responsabile in rapporto alla stazione appaltante, della osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalla responsabilità di cui innanzi e ciò senza pregiudizio degli altri diritti del Comune.

2. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo accertata dal Comune o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, il Comune comunicherà all'Impresa e, se nel caso, anche all'Ispettorato suddetto, la inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero, alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui si tratta.

Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando l'Ispettorato del Lavoro non avrà accertato, dandone formale comunicazione al Comune, che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti.

Il Comune si riserva, inoltre, il diritto di avvalersi della cauzione e delle ulteriori ritenute operate sull'importo netto progressivo dei lavori ai sensi del citato art. 7, comma 2, del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 145 del 19/04/2000, come innanzi costituite dall'Impresa a garanzia dei debiti contrattuali, qualora l'Impresa stessa risulti essere inadempiente nella osservanza delle disposizioni vigenti in materia di retribuzioni, assicurazioni sociali e pagamento dei relativi contributi in favore del personale e degli enti assicurativi.

La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici deve essere presentata al Comune prima dell'inizio dei lavori e, comunque, entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna. La trasmissione al Comune delle copie dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché, di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, dovrà essere effettuata con cadenza quadrimestrale.

Il direttore dei lavori ha, tuttavia, facoltà di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di emissione dei certificati di pagamento.

3. L'Impresa si impegna, altresì, ad osservare nell'esecuzione dei lavori oggetto del contratto, tutte le norme in materia di sicurezza e di prevenzione degli infortuni del personale, applicando ed attuando pedissequamente tutte le misure e le disposizioni contenute negli elaborati della sicurezza all'uopo predisposti dal Comune committente ai sensi del citato Testo Unico n° 81 del 9/04/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, documentazione facente parte integrante e sostanziale del progetto esecutivo delle opere.

L'impresa, in conformità al Testo Unico n° 81 del 9/04/2008, successive modificazioni ed integrazioni, deve redigere e consegnare alla stazione appaltante e, per essa, al responsabile unico del procedimento ed al direttore dei lavori, entro trenta giorni dalla aggiudicazione e, comunque, prima della consegna dei lavori, il piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nella esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza, facente parte del progetto esecutivo.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

5. Le parti precisano che tutte le spese per la redazione del piano di cui innanzi e per l'attuazione delle misure ivi indicate rimangono ad intero carico della impresa senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune.

6. L'impresa risponde direttamente dei danni alle persone ed alle cose comunque provocati nello svolgimento dei lavori e nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte della stazione appaltante.

Articolo 19 - Adempimenti in materia antimafia

1. Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del D.Lgs 159/2011, si prende atto che in relazione non risultano sussistere impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come da visura camerale agli atti di verifica documentale art. 80 D.Lgs 5.

Articolo 20 – Clausole attuative del protocollo di legalità

Con Deliberazione della Giunta Comunale n. _____ del _____ è stato approvato il protocollo di legalità, sottoscritto con il Prefetto di Bari il _____, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata e per il rafforzamento della legalità e della trasparenza del settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno _____ presso la Prefettura di Bari tra l'altro consultabile al sito <http://www.prefettura.it/bari/>, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

La sottoscritta impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui gli artt. 2 e 3 nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Clausola n. 3

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.

Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui all'art. 10 del D. P. R. 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 7

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto, per le stazioni appaltanti pubbliche, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Clausola n. 8

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla legge 136/2010 e successive modificazioni qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all'art.3 della legge citata. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, relativi ai contratti di cui al presente Protocollo, attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario autorizzato tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il cui mancato utilizzo determina la risoluzione di diritto del contratto; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, sarà applicata una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, traendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola n. 9

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza che, aggiudicatosi l'appalto, è tenuta prima dell'inizio dei lavori a comunicare le generalità dell'amministratore, del direttore tecnico attuali e di quelli che si sono succeduti negli ultimi tre anni.

Articolo 21 – Patto di integrità

Il presente Patto d'Integrità stabilisce la reciproca e formale obbligazione, di questo Comune e dell'affidatario del contratto, di conformare i rispettivi comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio, beneficio o utilità comunque denominata, sia direttamente che indirettamente, al fine dell'assegnazione del contratto e al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

Il personale, i collaboratori ed i consulenti di questo Comune impiegati e impegnati a ogni livello nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto assegnato, sono consapevoli del presente Patto d'Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto di esso Patto.

L'affidatario del contratto si impegna a segnalare al Comune qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative.

L'affidatario si impegna a rendere noti, su richiesta del Comune, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto assegnato, inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti.

L'affidatario accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con questo Patto di Integrità, potranno essere applicate, in particolare e senza esautività, le seguenti sanzioni:

- escussione della cauzione di cui all'art. 113 del D. Lgs n. 163/2006;

- responsabilità per danno arrecato all'Istituzione Scolastica nella misura dell'8% del valore del contratto, restando impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
- esclusione delle procedure indette dall'Istituzione Scolastica per 1 anno;
- risoluzione del contratto.

Per le controversie afferenti la procedura di gara è competente, in via esclusiva, l'autorità Giurisdizionale Amministrativa di Bari.

Per le controversie afferenti il rapporto contrattuale è competente l'Autorità Giurisdizionale Civile di Bari, senza che si faccia luogo ad arbitrato.

Resta fermo quant'altro stabilito, in particolare, dal D.Lgs n.163/2006 e della L. n. 190/2012

Articolo 22 – Subappalto

L'impresa è tenuta ad eseguire in proprio le opere ed i lavori, i servizi, le forniture e le prestazioni comprese nel capitolato d'oneri oggetto del contratto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità salvo quanto previsto dal Codice. Per quanto attiene alla disciplina del subappalto, le parti rinviando alle ulteriori disposizioni contenute nell'art. 118 del Decreto Legislativo 19/04/2016, n. 50.

Le parti danno atto che in caso di subappalto o cottimo regolarmente autorizzato, il Comune non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. E' fatto obbligo, pertanto, all'impresa appaltatrice di trasmettere al Direttore dei Lavori ed Responsabile Unico del Procedimento, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti degli eventuali subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relativi ai pagamenti disposti dalla impresa stessa al subappaltatore. La violazione ai divieti stabiliti nel presente paragrafo costituisce motivo di risoluzione ipso iure del contratto e di incameramento della garanzia fidejussoria definitiva fatte salve le ulteriori azioni in danno.

Articolo 23 - Responsabilità verso terzi e assicurazione

1. Ai sensi dell'articolo 104 del D.Lgs. n. 50/2016, l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo polizza assicurativa n. _____ del _____ rilasciata dal _____, agenzia di _____

Articolo 24 - Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:

- il Capitolato Generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145;
- il Capitolato Speciale d'appalto;
- gli elaborati grafici progettuali, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo e le ulteriori relazioni specialistiche allegate al progetto definitivo/esecutivo;

- l'elenco dei prezzi unitari;
- il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed il Piano Operativo di Sicurezza previsti dall'articolo 18 del presente contratto;
- il crono programma;
- l'offerta tecnica presentata dall'Appaltatore in sede di gara, completa degli elaborati esibiti in sede di offerta.

Articolo 25 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari

1. Per quanto non espressamente previsto nel contratto e nel Capitolato speciale di appalto, si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il D.Lgs. 50/2016 ed il Capitolato Generale approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145.

Articolo 26 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore.
2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo.
3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

Del che io Segretario Comunale/Ufficiale Rogante, su espressa richiesta delle parti ho redatto il presente contratto dattiloscritto da persona di mia fiducia su fogli di carta in uso bollo, dei quali occupano n. _____ facciate e n. _____ righe, escluso le firme.

Di questo ho dato lettura alle parti le quali hanno dichiarato il tutto conforme alla loro volontà e unitamente a me lo sottoscrivono.

Il Comune

L'Appaltatore

Il Segretario Comunale